



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca**

Regione Siciliana



**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO**



SERVIZIO XI - EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA

P FESR
SICILIA 2014-2020

**Comune di Partanna
Libero consorzio comunale di Trapani**



Oggetto: “Lavori di miglioramento e/o adeguamento alle normative antisismiche dell’edificio di proprietà comunale adibito a scuola elementare denominato plesso di Via Messina n.4, nonché all’adeguamento impiantistico alla normativa vigente CUP I36E1800012001, CIG: 854839892F.

**VERBALE OPERAZIONI DI GARA
N. 4 DEL 18/01/2021**

Visti i verbali della gara in oggetto:

N. 01 del 29-12-2020;

N. 02 del 11-01-2021;

N. 03 del 12-01-2021;

Visto l’avviso n. 01 del 14-01-2021, con cui la Commissione di gara, in autotutela decide di riaprire la gara e procedere alla riesamina del calcolo della soglia di anomalia, fissando alle ore 10:00 del 18-01-2021 tale seduta.

L’anno 2021 il giorno 18 gennaio alle ore 10:00 (18/01/2021) nei locali municipali di Via Garibaldi n. 55 presso l’Ufficio LL.PP. si è riunita la Commissione di gara costituita con determina dirigenziale n.497, raccolta n.1565 del 29/12/2020 e così composta:

- Geom. Angelo Secchia - Presidente della Commissione
- Sig.ra Lattuca Maria Antonella - Membro e testimone;
- Geom. Andrea Miceli – Testimone e segretario verbalizzante

Alle ore 12:00 la Commissione di Gara, dopo aver ulteriormente esaminato: il bando di gara ed il relativo disciplinare, che prevedono espressamente:

- “I Calcoli per determinare la “soglia di anomalia”, a prescindere dal metodo sorteggiato, sono svolti senza arrotondamenti o troncamenti. (Sentenza Consiglio di Stato, sez. V del 22 gennaio 2015 n. 268), (pagina 5 del bando);

- D) I Calcoli per determinare la “soglia di anomalia” sono svolti senza arrotondamento o troncamento. (Sentenza Consiglio di Stato, sez. V del 22 gennaio 2015 n. 268), (pagina 16 del disciplinare);

Viste:

1) **Sentenza del TAR Lombardia, Milano Sezione IV, 2 dicembre 2020 n. 2358;**

Il Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, con sentenza n. 2358 del 2 dicembre 2020, riprendendo la giurisprudenza consolidata anche di secondo grado, precisa che, in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l’offerta. “Difatti, “ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara” (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042)”. In applicazione di tale criterio è stato osservato che “In assenza (...) di alcuna previsione, negli atti di gara, dell’adozione di

crteri particolari (quali l'arrotondamento od il troncamento) per l'individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l'offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l'esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l'area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15.1.2016, n.150)".

2) *Sentenza TAR Sicilia, Catania I, 13 ottobre 2020 n. 2593;*

L'odierna Tar Sicilia, Catania I, 13 ottobre 2020, n. 2593, si accoda all'orientamento assolutamente prevalente, precisando altresì che non è legittimo procedere ad arrotondamenti allorquando la legge di gara non li abbia espressamente previsti.

La lex specialis (cfr. pag. 4 del bando di gara) ha stabilito che i calcoli per determinare la "soglia di anomalia", a prescindere dal metodo sorteggiato, sono svolti senza arrotondamenti o troncamenti.

La giurisprudenza di questo Tribunale si è già espressa sulla questione precisando che sia il troncamento che l'arrotondamento costituiscono alterazioni delle normali regole matematiche, assunte dal diritto come regole "ordinarie" di comportamento e, come tali, essi sono di stretta interpretazione ed applicazione; conseguentemente, gli stessi si applicano solo nel caso in cui espressamente una disposizione ne preveda l'applicazione e, in quanto "eccezioni", non possono essere applicati fuori dai casi espressamente previsti. In mancanza quindi di una regola espressamente enunciata nella lex specialis, l'Amministrazione deve calcolare le medie dei ribassi e le medie degli scarti senza procedere ad alcun troncamento e arrotondamento; conseguentemente anche la soglia di anomalia deve essere determinata senza i suddetti correttivi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 25 luglio 2013, n. 2140)".

3) *Sentenza n.150 del 15 gennaio 2016 TAR Palermo.*

Il Tar Palermo con la sentenza n.150 del 15 gennaio 2016 ha chiarito che in assenza di puntuale e specifica disposizione del bando, per il calcolo della soglia di anomalia deve considerarsi tutta l'offerta, senza troncamenti, giacché "ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara" (C.d.S., V, 12 novembre 2009, n. 7042).

Pertanto ad avviso dei giudici palermitani, in assenza di alcuna previsione, negli atti di gara, dell'adozione di criteri particolari (quali l'arrotondamento od il troncamento) per l'individuazione della soglia di anomalia, deve prendersi in considerazione l'offerta così come formulata dal concorrente, sia perché, altrimenti, sarebbe indebitamente manipolata la volontà negoziale espressa dai partecipanti e potenzialmente falsato l'esito della procedura, sia perché il giudizio di anomalia risponde ad esigenze (eliminazione di offerte che appaiano, in base ad un confronto comparativo con la media delle altre, economicamente ed imprenditorialmente insostenibili) ed è retto da criteri (individuazione, normativamente indirizzata, di una soglia di valore al di sotto della quale si apre l'area della potenziale anomalia economica) diversi da quelli che presiedono alla selezione comparativa dei concorrenti in base al (mero) confronto algebrico fra le rispettive offerte.

Viste le ulteriori determinazioni in materia edotte dall'ANAC;

La Commissione, ritiene di confermare l'intero contenuto del verbale di gara n. 03 del 12-01-2021, come di seguito ripreso;

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

La soglia di anomalia risulta uguale a 19,6558% così calcolata:

Numero concorrenti partecipanti ammessi = 222

il 10% di 222 arrotondato è uguale a 23, pertanto vengono eliminate 23 offerte di minor ribasso e 23 offerte di maggior ribasso. Si da atto che nelle ali sono presenti offerte con uguale ribasso;

Rimangono in gara numero 176 concorrenti:

Risultano quindi:

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMMISSIONE DI VERIFICA" and "TECNOLOGIA" and features a central emblem. The signature is written in a cursive style.

N. offerte ammesse: 222

N. offerte mediate: 176

Somma dei ribassi offerte mediate "A" = 3425,1737

Media ribassi:

Media = $A/222 = 19,4612\%$

Poiché la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali, è dispari (3425,1737), la media viene aumentata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei predetti ribassi, e cioè del 1% ottenendo il seguente valore:
 $19,4612\% \times 0,01 = 0,194612\%$ sicché la soglia di anomalia risulta essere pari a $19,4612\% + 0,194612\% = 19,6558\%$.

Considerato che la gara in oggetto è regolamentata dal Disciplinare di Gara dove è stata espressamente prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, risultano due imprese che hanno presentato l'offerta immediatamente inferiore alla predetta soglia di anomalia **Consorzio Stabile F2B (Plico n.110)** che ha offerto un ribasso del 19,6470% e il concorrente che segue in graduatoria è risultata l'impresa **EMMOLO MAURO (Plico n.32)** che ha offerto il ribasso del 19,6274%.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sugli operatori componenti l'impresa prima classificata e la seconda classificata (per la stipula del contratto), così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Il presente verbale viene chiuso il giorno 18/01/2021 alle ore 12:35, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Geom. Angelo Secchia

Il Segretario verbalizzante

Geom. Andrea Miceli

Il Teste

Sig.ra Maria Antonella Lattuca

